

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 28 giugno 2022 alle ore 10, con modalità da remoto, è convocata in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea straordinaria degli aderenti dell'Associazione Mamme a Scuola ETS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione delle seguenti modifiche statutarie: a) articolo 10 punto 7 dello Statuto Sociale, come da richiesta dalla Città Metropolitana di Milano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS); b) art 9 punto 16 dello Statuto Sociale, secondo la previsione dell'art 24 comma 4 del Decreto Legislativo 117/2017

Intervengono di persona i seguenti aderenti: Sanfilippo Ornella, Garufi, Parisi, Zanol, Cavenaghi, Rossi, Raffagnato, Pagano, Pietrogrande, Petiva, Bonetta, Gerra, Isola, Mignacca, Faggioni, Buratti, Bozzi, Perrella, Cannizzaro, De Luca, Russomando, Caielli, Liati, Quariglio, Pasqualotto, Poggiati, Brun, Nicolai, Sala, Ferioli, Valente, Gabbrielli, Oggioni, Boktour, Bider, Bernard, Bimbi, Maganza, Peri. Intervengono per delega: Rolla (delega Perrella), Badi (delega Cavenaghi), Carbone (delega Poggiati), Camussone (delega Bozzi), Sanfilippo Maria Cristina (delega Sanfilippo Ornella), Riva (delega Nicolai), Gianino (delega Raffagnato), Brocca (delega Bider), Cantarelli (delega Rossi), Pescarzoli (delega Garufi), Steiner (delega Gerra), Bettinelli (delega De Luca), Castelli (delega Petiva), per un totale di 52 presenti.

Assume la presidenza dell'assemblea Ornella Sanfilippo che invita Claudia Rossi che accetta, a svolgere la funzione di segretaria verbalizzante. Verificata la regolarità della convocazione, il numero degli intervenuti e la regolarità delle deleghe rilasciate il presidente, dichiara l'assemblea legittimamente costituita e atta a deliberare.

Modifica art 10 punto 7

La presidente Sanfilippo informa gli aderenti della richiesta pervenuta dalla Città Metropolitana di Milano. Si rende pertanto necessario per poter essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) procedere alla modifica dell'articolo 10, punto 7 dello statuto sociale. Il presidente dà quindi lettura del nuovo testo proposto che così recita "In caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti del consiglio direttivo, i consiglieri rimasti in carica, entro trenta giorni, convocano l'assemblea degli aderenti per l'elezione dei nuovi componenti in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari. In caso di decadenza o dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, il presidente, ancorché decaduto o dimissionario, dovrà convocare l'assemblea degli aderenti entro trenta giorni per l'elezione di un nuovo consiglio direttivo. In caso di impossibilità del presidente, vi dovrà provvedere il vicepresidente"

Modifica art 9 punto 16

Tale modifica, se approvata, consentirà lo svolgimento dell'assemblea dei soci a distanza. Il presidente dà lettura del nuovo testo proposto che recita:

"L'assemblea degli aderenti potrà svolgersi con modalità a distanza mediante mezzi di telecomunicazione che consentano il collegamento audio-video (come le varie forme di teleconferenza) o il collegamento tramite piattaforme audio-video passive che comprendano la possibilità di intervenire a distanza e di votare, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. L'assemblea potrà svolgersi anche in modalità mista, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di

telecomunicazione. In ogni caso deve essere consentito al presidente dell' assemblea accertare l' identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione. Spetta a chi fa la convocazione stabilire, volta per volta, la modalità di partecipazione alla riunione"

Esaurite le richieste di precisazione da parte di alcuni aderenti, la presidente sottopone all' assemblea l' approvazione della modifica proposta dell' articolo 10 dello statuto.

L' assemblea approva all' unanimità. Pertanto l' articolo 10, punto 7 dello statuto risulta così modificato:

" In caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti del consiglio direttivo, i consiglieri rimasti in carica, entro trenta giorni, convocano l' assemblea degli aderenti per l' elezione dei nuovi componenti in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari. In caso di decadenza o dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, il presidente, ancorchè decaduto o dimissionario, dovrà convocare l' assemblea degli aderenti entro trenta giorni per l' elezione di un nuovo consiglio direttivo. In caso di impossibilità del presidente, vi dovrà provvedere il vicepresidente"

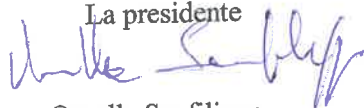
La presidente sottopone quindi all' assemblea l' approvazione della modifica dell' art 9 dello statuto.

L' assemblea approva all' unanimità. Pertanto l' articolo 9 risulta così modificato.

9. 16 "L' assemblea degli aderenti potrà svolgersi con modalità a distanza mediante mezzi di telecomunicazione che consentano il collegamento audio-video(come le varie forme di teleconferenza) o il collegamento tramite piattaforme audio-video passive che comprendano la possibilità di intervenire a distanza e di votare, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. L' assemblea potrà svolgersi anche in modalità mista, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione. In ogni caso deve essere consentito al presidente dell' assemblea accertare l' identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione. Spetta a chi fa la convocazione stabilire, volta per volta, la modalità di partecipazione alla riunione"

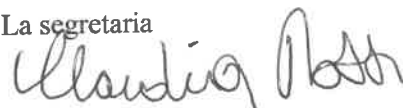
Null' altro essendovi da discutere e deliberare e non avendo nessun altro preso la parola, la presidente dell'assemblea Ornella Sanfilippo dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

La presidente



Ornella Sanfilippo

La segretaria



Claudia Rossi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano

Il presente atto è il 0. N. 1. 00
originale di quello registrato il 05/02/22
al n° 1518 serie 3



Per delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile
Il Funzionario
Adriana Pumpo

Per delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile
Il Funzionario
Adriana Pumpo

STATUTO
"Mamme a scuola APS
Associazione di Promozione Sociale

Articolo 1
Costituzione, denominazione, durata.

- 1.1 - È costituita l'associazione Mamme a Scuola Associazione di Promozione Sociale - APS che in seguito sarà denominata "Associazione".
- 1.2 - L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, disciplinato dal presente statuto e agisce negli ambiti del Decreto Legislativo n. 117/2017
- 1.3- L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura
- 1.4 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2
Sede legale e sedi secondarie

- 2.1 - L'associazione ha sede legale a Milano e sedi operative nelle scuole presso le quali opera.
- 2.2 - Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

Articolo 3
Finalità

- 3.1 - L'Associazione, senza fini di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di interesse generale sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati

Articolo 4
Attività di interesse generale

- 4.1- L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, previste nell'articolo 5 del Dlgs n. 117/2017:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici

- 4.2 - In particolare l'Associazione intende realizzare:
punto d)

- corsi di lingua italiana per le donne di cittadinanza non italiana e/o di origine straniera, con modalità e tempistiche adeguate per consentire l'accesso di donne a rischio di isolamento sociale e culturale
- gestione di spazi educativi dove i bambini, le cui mamme frequentano i corsi sopracitati, possano trovare un punto di accoglienza e socializzazione.
- Progetti educativi di carattere interculturale presso scuole e agenzie educative, rivolte a minori ed adulti
- Corsi per l'apprendimento di lingue indirizzati a minori ed adulti stranieri ed italiani

punto i)

- Attività di promozione e diffusione di pratiche di successo in campo didattico/interculturale/di coesione sociale

Punto l)

- Corsi di lingua prima per preadolescenti/adolescenti migranti di seconda generazione
- percorsi di facilitazione all'inserimento scolastico per alunni di cittadinanza non italiana, neo-ricongiunti, per aiutare le relazioni familiari, contrastare l'abbandono scolastico e prevenire le forme di disagio giovanile;
- attività di mediazione linguistica e culturale nelle scuole e presso enti del territorio

Punto p)

- Laboratori di attività artigianali rivolti a donne appartenenti a diverse culture, al fine di favorire l'incontro e la coesione sociale attraverso l'espressione delle loro capacità e creatività e far emergere competenze spendibili in ambito lavorativo

Punto r)

- Attività per favorire la conoscenza e l'incontro ad appartenenti di culture di diversa origine/provenienza, anche allo scopo di prevenire i fenomeni discriminatori

Punto w)

- Iniziative tese a favorire le pari opportunità per le donne, soprattutto migranti, a rischio di isolamento e fragilità, e una loro maggiore partecipazione alla vita cittadina

Le attività dovranno tra loro costituire un sistema integrato e rapportarsi con le istituzioni di riferimento. Inoltre l'associazione e i suoi membri potranno collaborare in maniera sistematica con altre associazioni che abbiano finalità analoghe.

Articolo 5

Attività diverse

5.1 - L'Associazione può svolgere attività diverse sia a carattere commerciale che produttivo secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti stabiliti dalla legge. In caso di necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri soci

Articolo 6

Aderenti all'associazione

6.1 - All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

6.2 - Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari.

6.2.1 Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

6.2.2 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

6.2.3 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

6.2.4 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

6.3 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione all'interessato con le specifiche motivazioni.

6.4 - L'interessato che ha avuto rigettata la sua domanda ha sessanta giorni di tempo per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile, oppure il Consiglio dei garanti se istituito.

6.5 - La qualifica di aderente si perde per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione.
- morosità;

6.6 - La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

6.7 - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti (se nominato) o all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 7

Diritti e doveri degli aderenti

7.1 - Agli aderenti viene richiesto di pagare una quota associativa annuale. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

7.2 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

7.3 - Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

7.4 - Gli aderenti sono tenuti a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

7.5 - Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

Articolo 8

Organi sociali dell'Associazione

8.1 - Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo, nei termini previsti dall' art. 30 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117

- Il Presidente;
- Il Collegio dei Garanti se nominato
- Il revisore dei conti nei casi previsti dall' art 31 del Dlgs 2017 n.117

8.2 - Gli organi sociali, l' Organo di controllo e garanzia hanno la durata di tre esercizi sociali e possono essere riconfermati.

Articolo 9

Assemblea degli aderenti

9.1 - L'assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

9.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, in via ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

9.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli aderenti.

9.4 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l' esercizio successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell' esercizio precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

9.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno eventualmente predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti

9.6 - L' assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell' associazione

9.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni ,dello Statuto, lo scioglimento e liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 17.

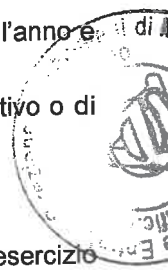
9.8 - L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

9.9 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

9.10 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

9.11 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.12 - In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati



Handwritten signature in blue ink.

9.13 - Ciascun aderente può essere portatore di una delega di altro aderente, in caso di documentata impossibilità del delegante ad intervenire personalmente alla riunione.

9.14 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

9.15 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

9.16 - L'assemblea degli aderenti potrà svolgersi con modalità a distanza mediante mezzi di telecomunicazione che consentano il collegamento audio-video (come le varie forme di teleconferenza) o il collegamento tramite piattaforme audio-video passive che contemplino la possibilità di intervenire a distanza e di votare, nel rispetto del principio di buona fede e di parità di trattamento dei soci. L'assemblea potrà svolgersi anche in modalità mista, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione. In ogni caso deve essere consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione. Spetta a chi fa la convocazione stabilire, volta per volta, la modalità di partecipazione alla riunione.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo

10.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo è composto da minimo di 5 ad un massimo di 13 consiglieri e comunque in numero dispari di Consiglieri, nominati dall'Assemblea fra i propri aderenti

10.2 - I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, vengono eletti per tre esercizi sociali, durano in carica fino all'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio dell'ultimo esercizio del triennio e possono essere rieletti.

10.3 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

10.4 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.

10.4.1 - Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

10.4.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

10.4.3 - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

10.4.4 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

10.4.5 - Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

10.4.6 - Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

10.5 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- in caso di necessità deliberare in merito all'assunzione di personale dipendente e al conferimento di incarichi professionali e di lavoro autonomo nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

10.6 - Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

10.7 - In caso di decadenza o dimissioni di uno o più membri del consiglio direttivo, i consiglieri rimasti in carica convocano l'assemblea degli aderenti entro trenta giorni per l'elezione dei nuovi componenti in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari. In caso di decadenza o dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, il presidente, ancorchè decaduto o dimissionario, dovrà convocare l'assemblea degli aderenti entro trenta giorni per l'elezione di un nuovo consiglio direttivo. In caso di impossibilità del presidente, vi dovrà provvedere il vicepresidente.

10.8 - Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato Scientifico composto da esperti nelle diverse aree di intervento della Associazione con compiti di supervisione scientifica delle azioni intraprese e di valutazione della loro adeguatezza rispetto ai bisogni dell'utenza.

Articolo 11 Presidente

11.1 - Il Presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del Consiglio Direttivo e resta in carica per la durata del consiglio

11.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

11.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

11.4 - Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 12

Organo di controllo

12.1 - L'Assemblea, ricorrendo le condizioni previste dall' art 30 comma 2 del Dlgs 3 luglio 2017 n 117 nomina l' Organo di controllo, composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. I componenti dell' organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all' art 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'organo di controllo può essere anche monocratico.

12.2 - L' Organo di Controllo

Vigila sull' osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull' adeguatezza dell' assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell' apposito registro

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta.

Articolo 13

Collegio dei Garanti

13.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

13.2 - Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile

Articolo 14

Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Articolo 15

Patrimonio ed Entrate

15.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;

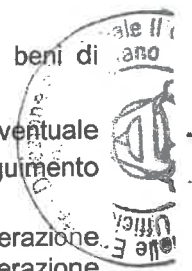
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

15.2 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote sociali degli aderenti all'Associazione;
- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali e dell'Unione Europea
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- corrispettivi per la prestazioni di servizi forniti in convenzione con enti pubblici
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- proventi delle cessioni a soci e a terzi di beni e/o servizi, ottenuti anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, sussidiarie e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

15.3 - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento della attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

15.4 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo



[Handwritten signature in blue ink]

Articolo 16 Esercizio sociale e Bilancio

16.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza, dell'Organo di controllo se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art 87 del Dlgs n. 117/2017

La relazione di missione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte

16.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, gli introiti e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

16.3 - L'esercizio finanziario avrà durata annuale e sarà compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo

16.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Dlgs 117/2017

16.5 - Il bilancio sociale, se previsto, verrà redatto in conformità con quanto previsto dall'art 14 del Dlgs n. 117/2017

Articolo 17 Modifiche alla Statuto – Scioglimento o estinzione dell'associazione

17.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli aderenti in prima convocazione e con la presenza (anche per delega) del 50% + 1 dei soci in seconda convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

17.3 -In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell' Ufficio Regionale del RUNTS di cui all' articolo 45, comma 1, del Dlgs 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall' Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l' Assemblea non individui l' ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell' art 9, comma 1, del Dlgs 117/201

Articolo 18

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, e al Dlgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni

D. De Santis

